



Città
metropolitana
di Milano



PAR
AGRIC
SU

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

Rep n. 7/2020

Fascicolo 7.4/2009/149

Oggetto: Accessibilità Malpensa. Collegamento tra la strada provinciale ex SS 11 “padana superiore” a Magenta e la tangenziale ovest di Milano e adeguamento in sede del tratto della SS 494 “vigevanese” Abbiategrasso-Vigevano fino al ponte sul fiume Ticino. Primo stralcio da Magenta a Vigevano, “tratta A” e “tratta C”. Richiesta di approvazione del progetto definitivo con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, dichiarazione di pubblica utilità; autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004 ed assegnazione dei fondi necessari ai sensi del decreto legislativo 163/2006 e successive mod. e integrazioni. Parere del Parco (*Deliberazione immediatamente eseguibile*).

Addì 10 giugno 2020, alle ore 15.00, previa apposita convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano convocato in Video conferenza.

Presidente del Parco Agricolo Sud Milano Michela Palestra

Consiglieri Direttivo Parco Agricolo Sud Milano in carica

1. Pantaleo Rosario (Vice Presidente)
2. Branca Paolo
3. Cocucci Vera Fiammetta Solange
4. Colombo Linda
5. Del Ben Daniele

6. Durè Luca
7. Festa Paolo
8. Lozza Paolo
9. Olivero Dario
10. Uguccioni Beatrice Luigia Elena

Presiede la Presidente Michela Palestra, assistita dal Segretario Generale Dott. Antonio Sebastiano Purcaro
Sono altresì presenti il Direttore ad interim del Settore Parco Agricolo Sud Milano Dott. Emilio De Vita e il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Parco Agricolo Sud Milano Dott. Andrea Checchi.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la proposta di deliberazione redatta all’interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;

VISTA la Legge 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

VISTO lo Statuto della Città Metropolitana di Milano che, all’art. 37, comma 2, dispone che “la Città Metropolitana esercita, inoltre, la funzione di Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano”;

Richiamate le delibere del Consiglio metropolitano:

- R.G. 1/2020 del 07/04/2020 avente ad oggetto "Adozione e contestuale approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2020-2022 ai sensi dell'art. 170 D.lgs. 267/2000";

- R.G. 2/2020 del 07/04/2020 avente ad oggetto "Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione 2020- 2022 e relativi allegati";

VISTO il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 60/2020 del 04/05/2020 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022;

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all’interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;

Oggetto: Accessibilità Malpensa. Collegamento tra la strada provinciale ex SS 11 “padana superiore” a Magenta e la tangenziale ovest di Milano e adeguamento in sede del tratto della SS 494 “vigevanese” Abbiategrasso-Vigevano fino al ponte sul fiume Ticino. Primo stralcio da Magenta a Vigevano, “tratta A” e “tratta C”. Richiesta di approvazione del progetto definitivo con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, dichiarazione di pubblica utilità; autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004 ed assegnazione dei fondi necessari ai sensi del decreto legislativo 163/2006 e successive mod. e integrazioni. Parere del Parco (Deliberazione immediatamente eseguibile).

RELAZIONE TECNICA

1. Premessa

La l.r. 23/04/1990, n. 24, ha istituito il parco regionale di cintura metropolitana denominato “Parco Agricolo Sud Milano”, ai sensi della l.r. 30/11/1983, n. 86 “Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”.

La legge istitutiva 24/1990 è ora confluita nella l.r. 16/07/2007, n. 16 “Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi”. In particolare gli artt. 156 e seguenti del capo XX “Previsione e disciplina del Parco Agricolo Sud Milano”, di quest’ultima, indicano le finalità del Parco Agricolo Sud Milano, di tutela, recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, di connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbano, di equilibrio ecologico dell’area metropolitana, di salvaguardia, di qualificazione e di potenziamento delle attività agro-silvo-colturali nonché di fruizione culturale e ricreativa dell’ambiente da parte dei cittadini.

Il territorio del Parco Agricolo Sud Milano è disciplinato anche da un Piano Territoriale di Coordinamento (di seguito P.T.C.), approvato con D.G.R. 3/08/2000, n. 7/818. Il P.T.C. del Parco persegue l’obiettivo primario di tutelare l’attività agricola, in considerazione della prevalente vocazione agro – silvo - colturale del territorio e del ruolo da essa assunto come elemento centrale e connettivo per l’attuazione delle finalità del Parco, nonché di orientare e guidare gli interventi ammessi secondo finalità di valorizzazione dell’ambiente, qualificazione del paesaggio, tutela delle componenti della storia agraria.

Il territorio compreso nel perimetro del Parco regionale Agricolo Sud Milano è vincolato anche in quanto bene paesaggistico tutelato ai sensi del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. - art. 142 lettera f) “i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi”.

2. Sintesi cronologica

2.1 Cronistoria del procedimento

Il presente progetto rappresenta lo **stralcio funzionale prioritario di attuazione del Collegamento tra la S.S. 11 “Padana Superiore” a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano, con Variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede fino al nuovo Ponte sul Fiume Ticino di Vigevano**, opera inquadrata in origine nel complesso di interventi di adeguamento e potenziamento della viabilità di connessione all’Aeroporto di Malpensa volti a migliorare, l’accessibilità veloce all’aerostazione dal bacino Sud-Ovest milanese.

I principali presupposti programmatici in cui l’opera trova definizione sono costituiti da:

- Piano Territoriale d’Area Malpensa, approvato con legge della Regione Lombardia n. 10 del 12.4.1999;
- Accordo di Programma Quadro “Realizzazione di un sistema integrato di accessibilità ferroviaria e stradale all’aeroporto di Malpensa 2000” sottoscritto il 3.9.1999 da Regione, Stato ed altri soggetti concessionari;
- 1° Programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale approvato con delibera CIPE n. 121/2001 e attuativo della L. 443/2001 (c.d. “Legge Obiettivo”);
- Intesa generale Quadro Stato-Regione Lombardia del 11.4.2003.

- Nell’ambito dell’iter di Legge Obiettivo, il **progetto preliminare** dell’intervento completo è stato approvato dal CIPE con deliberazione n. 8/2008;
- a seguito di tale approvazione Regione Lombardia ha promosso, un Tavolo Istituzionale di confronto, in esito al quale ANAS ha predisposto il progetto definitivo dell’intero intervento, che è stato approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2008;
- in data 26/2/2009 ANAS ha presentato istanza ai sensi dell’art. 166 del D.lgs. N 166/2006 per l’avvio delle procedure di approvazione del progetto definitivo;
- l’iter di approvazione non si è però mai concluso, dopo una prima conferenza di servizi, tenutasi in data

26/5/2009, la procedura si è interrotta a causa di un sostanziale aumento del costo del progetto complessivo, salito da 281 milioni di euro circa a 419 milioni di euro circa, e del dissenso da parte di alcuni enti locali coinvolti;

- il finanziamento per l'opera, è stato revocato con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 405 del 16/11/2012;
- la mancata assegnazione dei fondi ha indotto ANAS a sviluppare un'ipotesi di realizzazione dell'intervento per stralci funzionali; la priorità è stata pertanto attribuita allo sviluppo dello stralcio Vigevano-Magenta che è stato suddiviso in: una tratta A, dal comune di Magenta al comune di Albairate, per uno sviluppo complessivo di circa 9,3 km e una tratta C, dal comune di Albairate al comune di Ozzero, per uno sviluppo complessivo di circa 7,5 km;
- ANAS, in data 10/3/2015, ha formulato alla Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la richiesta di approvazione del progetto definitivo del «primo stralcio funzionale da Magenta a Vigevano» del progetto definitivo complessivo di cui alla precedente fase procedurale avviata nel 2009;
- il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in data 28/2/2017, ha espresso un primo parere sul progetto definitivo del primo stralcio funzionale ritenendo che lo stesso dovesse essere revisionato, mediante modifiche e integrazioni, alla luce delle prescrizioni e raccomandazioni ivi esposte, al fine di essere successivamente riesaminato dal Consiglio stesso;
- tenuto conto del suddetto parere è stata redatta una revisione progettuale nuovamente sottoposta all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici che si è espresso con il parere n. 28 emanato nell'adunanza del 27/7/2017, ritenendo che il progetto definitivo in esame potesse essere successivamente sviluppato in un progetto esecutivo da porre a base della procedura di affidamento;
- la conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo si è svolta in data 14/12/2017 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Il progetto definitivo del «*primo stralcio funzionale da Magenta a Vigevano*» è stato approvato con la Delibera CIPE n. 7 del 28/2/2018;
- Nel corso del 2018 alcuni privati direttamente interessati dall'intervento e alcuni enti locali, tra cui il Parco Lombardo della Valle del Ticino e la Città metropolitana di Milano anche in qualità di ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano hanno proposto ricorso al TAR avverso la Delibera CIPE n. 7 del 28/2/2018;
- Il TAR per la Lombardia, con le sentenze 226, 227, 228 e 229 del 31/1/2020 ha annullato la Delibera CIPE n. 7 del 28/2/2018;
- ANAS con nota del 15/4/2020 (protocollo n. 76164) recante oggetto "*Accessibilità Malpensa. Collegamento tra la strada provinciale ex S.S. 11 "Padana Superiore" a Magenta e la Tangenziale ovest di Milano con variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto della S.S. 494 "Vigevanese" Abbiategrasso-Vigevano fino al ponte sul fiume Ticino. Primo stralcio da Magenta a Vigevano, Tratta A e Tratta C. Richiesta di approvazione del progetto definitivo con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità; autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 ed assegnazione dei fondi necessari ai sensi del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.*" ha chiesto nuovamente l'approvazione del progetto definitivo del «primo stralcio funzionale da Magenta a Vigevano» e ha contestualmente chiesto agli enti coinvolti di esprimersi entro il termine di 60 giorni.

2.2 La Valutazione di Impatto Ambientale

- La Commissione Speciale di Valutazione di Impatto Ambientale del Ministero dell'Ambiente e del Territorio ha espresso parere favorevole con prescrizioni in merito al progetto preliminare dell'opera complessivamente intesa con nota 61-CSVIA-PRR-VIA in data 26/07/2005 sulla base dello Studio di Impatto Ambientale depositato nel 2003 e sulla base anche dell'analisi del traffico a supporto della procedura di VIA effettuata da Regione Lombardia su dati di traffico del 2005;
- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con determina della Direzione Generale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali n. DSA2009-23612 dell'8/9/, sulla base del parere n. 327 del 29 luglio 2009 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, si è espresso sulla positiva conclusione della procedura di Verifica di ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del progetto preliminare;
- la documentazione istruttoria trasmessa da ANAS al CIPE per l'approvazione del progetto definitivo poi avvenuto con la Delibera CIPE n. 7 del 28/2/2018 includeva la relazione prevista dall'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera), nonché elaborati grafici che consentono di confrontare i tracciati del progetto preliminare, del progetto definitivo approvato da ANAS S.p.A. nel 2008 – esaminato in conferenza di servizi e sottoposto a verifica di ottemperanza ex art. 185, commi 4 e 5 del decreto

legislativo n. 163 del 2006 – e del successivo progetto definitivo di cui veniva richiesta l'approvazione;

- in data 10/12/2018 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha chiesto un parere alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS al fine di dare adeguato riscontro alla Commissione Europea e per consentire lo svolgimento degli accertamenti tecnici di competenza della Commissione VIA, circa la sussistenza di quanto sostenuto nella petizione del Parlamento europeo n. 0090/2017 in merito alla realizzazione del progetto di cui all'oggetto in aree protette;
- in data 5/7/2019 con parere n. 3073 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS ha ritenuto che il progetto definitivo denominato "*Accessibilità Malpensa. Collegamento tra la strada provinciale ex S.S. 11 "Padana Superiore" a Magenta e la Tangenziale ovest di Milano con variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto della S.S. 494 "Vigevanese" Abbiategrasso-Vigevano fino al ponte sul fiume Ticino. Primo stralcio da Magenta a Vigevano, Tratta A e Tratta C*" presentasse modifiche rispetto al progetto complessivo oggetto di verifica di ottemperanza nel 2009 la cui rilevanza ambientale non è stata valutata dal MATTM, che è l'autorità che ha competenza esclusiva in materia.

2.3 I pareri del Parco Agricolo Sud Milano

- Il Comitato Tecnico Agricolo del Parco Agricolo Sud Milano si è espresso negativamente, sia nel 2003 sul progetto preliminare, sia nella seduta del 20/4/2009 sul progetto definitivo, proprio in ragione dell'elevato impatto dell'infrastruttura sul territorio agricolo attraversato;
- con Deliberazione n. 7/2003, per quanto attiene all'Accordo di Programma Quadro per l'accessibilità a Malpensa 2000 - Viabilità del Comparto Sud-ovest milanese, il Consiglio Direttivo faceva proprie le conclusioni espresse nel parere tecnico del Direttore del Parco Agricolo Sud Milano con riserva di valutare altre soluzioni alla luce di un quadro più generale di ammodernamento delle infrastrutture viabilistiche e trasportistiche sull'intero territorio provinciale;
- con Deliberazione n. 22 del 21/4/2009 il Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano esprimeva parere contrario al progetto definitivo del *collegamento tra la SS 11 "Padana superiore" a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano con variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto della SS 494* compreso all'interno del Parco Agricolo Sud Milano;
- il Parco, con nota protocollo n. 287620 del 12/12/2017, in previsione della Conferenza dei Servizi sopra citata del 14/12/2017, confermava il proprio parere contrario all'approvazione del progetto già espresso con la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 22 del 21/4/2009.

3. I ricorsi al TAR per la Lombardia

Nel corso del 2018 alcuni privati direttamente interessati dall'intervento e alcuni enti locali, tra cui il Parco Lombardo della Valle del Ticino e la Città metropolitana di Milano in proprio e in qualità di ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano (con Decreto del Sindaco metropolitano n. 250 del 29/10/2018) hanno proposto ricorso al TAR avverso la Delibera CIPE n. 7 del 28/2/2018.

Il TAR per la Lombardia, con le sentenze 226, 227, 228 e 229 del 31/1/2020 ha annullato la Delibera CIPE n. 7 del 28/2/2018 riconoscendo che vi è stata una "violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 166, 185 del d.lgs 163/2006".

Secondo il TAR qualora il progetto definitivo sia diverso da quello preliminare la commissione VIA e il MATTM valutano le differenze e se ritengono che comportino una significativa modificazione degli impatti ambientali dispongono l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso anche ai fini delle nuove eventuali osservazioni da parte dei privati e degli enti pubblici. La Commissione VIA con parere del 5/7/2019 si è espressa su richiesta della Commissione Europea in ordine a quanto lamentato nella petizione al parlamento europeo e ha rilevato le differenze tra il progetto preliminare e quello definitivo. Pertanto non si poteva evitare come minimo una nuova valutazione di ottemperanza del progetto stralcio, valutazione che non poteva essere fatta dalla stessa attraverso una semplice relazione da dei progettisti.


4. Descrizione sintetica del progetto

Il progetto presentato come dichiarato nella relazione accompagnatoria è lo stesso già sottoposto alla procedura di autorizzazione che ha portato alla Delibera CIPE 7/2018 (poi annullata dal TAR) ed elaborato nel 2014. Il progetto definitivo 2014, comunque non era a sua volta che uno stralcio con modifiche del progetto definitivo 2009 che non ha mai concluso l'iter di approvazione.

4.1 Sintesi generale

Il cosiddetto primo stralcio funzionale è suddiviso in: una **tratta A**, dal comune di Magenta al comune di Albairate, per uno sviluppo complessivo di circa 9,3 km ed una **tratta C**, dal comune di Albairate al comune di Ozzero, per uno sviluppo complessivo di circa 7,5 km.

I comuni territorialmente interessati dalla *Tratta A* sono: Magenta, Robecco sul Naviglio, Cassinetta di Lugagnano e Albairate. I comuni territorialmente interessati dalla *Tratta C* sono: Albairate, Abbiategrasso e Ozzero.



Entrambe le tratte sono classificate Strada di Tipo C1 Extraurbana Principale dalle "Norme Funzionali e Geometriche per la Costruzione delle Strade" stradali del DM 05.11.2001 che prevedono una sezione composta da una carreggiata formata da due corsie di m. 3,75 e fiancheggiate da banchine di larghezza di m 1.50.

Lungo il tracciato sono distribuite una serie di opere di mitigazione a verde, suddivise nelle seguenti tipologie: (MA) Mascheratura arboreo – arbustiva, (FI) Filare arboreo, (AR) Filare arbustivo, (FA) Sottopassi faunistici, (FB) fascia boscata arboreo – arbustiva, (RE) Rinfoltimento arbustivo galleria artificiale, (OR) Rinfoltimento ornamentale aree intercluse, (RR) Rinfoltimento arbustivo rotatorie.

4.2 Il progetto nel territorio del Parco Agricolo Sud Milano

Il progetto interferisce con il territorio del Parco per tutto il percorso all'interno del comune di Albairate.

Verso nord il progetto entra nel territorio del Parco in corrispondenza dell'attraversamento del Canale Scolmatore Nord-Ovest. Superato il suddetto canale il tracciato piega verso Sud-Est aggirando con un ampio semicerchio il centro abitato di Albairate, supera l'incrocio con la S.P. 114 e continua attraversando i terreni a sud di Albairate fino all'interconnessione con le previste tratte B (verso Milano) e C (verso Ozzero-Vigevano). Tale interconnessione, ha una configurazione del tipo a rotatoria a raso a cinque bracci che comprende e regola anche la viabilità minore interferita.

Sempre in territorio di Albairate è prevista la realizzazione di una porzione della tratta B (di estensione pari a circa 1000 m) sul sedime esistente della S.P. 114.

La tratta C inizia in corrispondenza dello svincolo di interconnessione di Albairate; dopo un rettilineo di circa 700 m, in prossimità della Cascina Visconti curva leggermente verso sud e prosegue fino a scavalcare la linea ferroviaria Milano - Mortara; e dopo un altro breve rettilineo supera il Naviglio Grande subito ad ovest della Cascina Bruciata ed esce dal territorio del Parco.

Nel territorio di Albairate sono presenti tre svincoli:

- Svincolo n. 4 (**Albairate - S.P. 114**): sul sedime della S.P. 114 viene realizzata una rotatoria a due livelli con sottopasso della viabilità principale;
- Svincolo n. 5 (**Albairate Sud**): ha una configurazione del tipo a rotatoria a raso a cinque bracci;
- Svincolo n. 10 (**Stazione FS Cascina Bruciata - S.S. 494**): viene adottato uno schema a trombetta con tutti i collegamenti previsti in direzione Nord-Sud che confluiscono in una nuova rotatoria, costruita in prossimità del

sedime della S.S. 494.

Sono presenti inoltre le seguenti opere d'arte maggiori:

- **Viadotto Albairate RFI:** consente lo scavalco della linea FS Milano – Mortara, di un ramo di svincolo e del Naviglio Grande, presenta una larghezza trasversale variabile tra 12,71 e 22,51 mt; in senso longitudinale è costituito da 11 campate per uno sviluppo longitudinale di oltre 600 m;
- **Galleria GA05:** questo tratto di galleria artificiale, di lunghezza complessiva pari a 490 m, ha funzione di mitigazione ambientale, è ubicata in Comune di Albairate ed è solo in parte sotto il piano campagna;
- **Galleria GA06 Svincolo n. 4:** questo tratto di galleria, di lunghezza complessiva pari a 80 m, consente lo svincolo all'abitato di Albairate ed è solo in parte sotto il piano campagna;
- **PO01 - Ponte Scolmatore:** l'opera consente lo scavalco del Canale Scolmatore e delle alzaie di servizio, l'impalcato è realizzato per mezzo di 4 travi a cassone accostate, per una larghezza complessiva di 12,75 m, la lunghezza complessiva è di 31 m.

5. I valori riconosciuti dal PTC del Parco Agricolo Sud Milano

In tutto il territorio del Parco interferito dall'opera valgono le norme e gli indirizzi di cui agli art. 15 e 25

Art. 15 - Norme generali di tutela dell'attività agricola

1. Il Piano Territoriale, anche mediante i suoi strumenti di attuazione e gestione, persegue l'obiettivo primario di tutelare l'attività agricola in considerazione della prevalente vocazione agro-silvo-colturale del territorio e del ruolo da essa assunto come elemento centrale e connettivo per l'attuazione delle finalità del Parco. Rientrano nell'attività agricola le ordinarie attività di coltivazione del suolo, di allevamento del bestiame, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali e le altre attività connesse nei limiti delle vigenti normative. Il Piano, nel tutelare l'attività agricola esercitata nel territorio del parco, individua anche altre esigenze e detta norme generali di tutela.

2. Nelle diverse tipologie di territori del parco, di cui al Titolo III, le attività agricole debbono rivestire un carattere di centralità, in conformità alle singole situazioni identificate. Il Piano, attraverso le azioni di tutela, conservazione e potenziamento che hanno ulteriori specificazioni nel piano di settore agricolo, intende:

- a) garantire il mantenimento e promuovere lo sviluppo dell'attività agricola nella forma convenzionale di attività produttiva volta all'ottenimento di prodotti agricoli e alla produzione di servizi ambientali nei confronti della collettività;
- b) incentivare ed organizzare, attraverso forme di finanziamento da determinarsi in sede di predisposizione degli atti di programma dell'ente gestore, misure ed iniziative volte a sostenere la progressiva riduzione dell'impatto ambientale indotto dall'uso di mezzi di produzione nell'attività agricola, indirizzandola verso pratiche agronomiche ed uso di presidi sanitari compatibili con la salvaguardia dell'ambiente;
- c) favorire lo sviluppo dei rapporti di integrazione fra attività agricola e sviluppo economico e sociale del territorio rurale;
- d) creare le condizioni per una crescente integrazione fra l'esercizio dell'attività agricola e la fruizione di uno spazio rurale aperto alle esigenze della popolazione dell'area metropolitana attraverso forme di attività agrituristica e convenzioni con le imprese agricole;
- e) favorire il mantenimento, in specifiche situazioni, di forme di agricoltura di elevato significato storico e valore paesistico;
- f) contribuire a raccordare l'attività produttiva agricola con quelle di tutela vegetazionale-faunistica e ambientale paesaggistica;
- g) favorire il mantenimento, da parte degli agricoltori e degli altri soggetti pubblici e privati di aree residuali a spazi verdi non più produttivi;
- h) determinare un orientamento dell'attività agricola verso le finalità sopra indicate e quelle che saranno espresse dal piano di settore agricolo, attraverso un sistema coordinato di misure di indirizzo e di incentivazione, anche economica nei confronti degli imprenditori agricoli.

[...]

4. E' comunque garantita la continuità e l'efficienza della rete idrica, conservandone i caratteri di naturalità e ricorrendo ad opere idrauliche artificiali (canalizzazioni, sifonature, etc.) solo ove ciò sia imposto da dimostrate esigenze di carattere tecnico.

Art. 25 - Territori agricoli di cintura metropolitana

1. Le aree appartenenti ai territori agricoli di cintura metropolitana, per la loro collocazione, compattezza e continuità e per l'alto livello di produttività, sono destinate all'esercizio ed alla conservazione delle funzioni agricolo-produttive, assunte quale settore strategico primario per la caratterizzazione e la qualificazione del parco.

2. Rapporti con la pianificazione generale, comunale e di settore. -Nella redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e nell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle disposizioni del PTC del parco, devono essere rispettati, relativamente ai territori di cui al presente articolo, i seguenti criteri:

a) devono essere conservate nella loro integrità e compattezza le aree agricole, favorendone l'accorpamento e il consolidamento ed evitando quindi che interventi per nuove infrastrutture, impianti tecnologici, opere pubbliche e nuova edificazione comportino la frammentazione o la marginalizzazione di porzioni di territorio di rilevante interesse ai fini dell'esercizio delle attività agricole o della fruizione sociale del parco;

[...]

c) deve essere salvaguardato nella sua consistenza e caratterizzazione complessiva il patrimonio edilizio rurale esistente sia in quanto testimonianza storico-architettonica dell'antica organizzazione dell'agricoltura nel territorio del parco, sia in quanto contenitore delle attuali attività agricole, che il PTC intende sostenere e consolidare; gli interventi di conservazione, di trasformazione del patrimonio edilizio rurale o l'introduzione di nuove destinazioni, ove ammesse, devono essere programmati, localizzati e dimensionati nel rispetto di questa duplice funzione, evitando che il patrimonio storico stesso risulti globalmente snaturato rispetto alle sue funzioni originarie;

[...]

e) deve essere garantita la continuità e l'efficienza della rete idrica, conservandone i caratteri di naturalità e ricorrendo ad opere idrauliche artificiali (canalizzazioni, sifonature, ecc.) solo ove ciò sia imposto da dimostrate esigenze di carattere tecnico;

[...]

7. Fruizione. - Nei territori di cintura metropolitana l'ente gestore promuove le attività legate al tempo libero, alla fruizione del paesaggio agrario ed alla conoscenza della storia del territorio allo scopo di:

a) favorire, attraverso la predisposizione del piano del settore «Fruizione» del parco, di cui all'art. 19, interventi di fruizione diffusa che non alterino le caratteristiche ambientali e paesistiche dei luoghi e che non costituiscano pregiudizio al normale svolgimento dell'attività agricola;

b) favorire l'esercizio dell'attività agrituristica e delle strutture connesse in base alla l.r. 3/1992.

Un parte del territorio interessato ricade inoltre nelle zone di cui all'Art. 34 - Zona di tutela e valorizzazione paesistica

1. All'interno dei territori agricoli del parco, non assoggettati a piano di cintura urbana, il PTC individua la zona di tutela e valorizzazione paesistica, comprendente aree di particolare interesse e rilevanza paesistica per morfologia del suolo, densità dei valori ambientali, storici e naturalistici, in cui l'attività agricola contribuisce a mantenere e migliorare la qualità del paesaggio; fanno parte di tale zona anche aree in cui i caratteri del paesaggio agrario vanno valorizzati e rafforzati.

2. L'ente gestore del parco, attraverso i suoi strumenti, di pianificazione e gestione; tende a privilegiare, gli interventi di tutela, qualificazione e ricostruzione degli elementi compositivi della trama del paesaggio agrario, quali la rete irrigua, le alberature di ripa, gli edifici rurali e il relativo reticolo storico di connessione.

[...]

Come si è visto il progetto prevede anche un viadotto sul Naviglio Grande e quindi l'interferenza con l'Art. 42 - Navigli e corsi d'acqua

1. Il sistema delle acque irrigue, costituito dai Navigli, dal canale Muzza, dal Ticinello, dal canale Vettabbia e dai loro derivatori, dalle rogge provenienti dai fontanili e dai derivatori dei corsi d'acqua naturali, è interamente sottoposto a tutela in quanto parte integrante della struttura morfologica, del tessuto storico e paesistico e della infrastrutturazione agraria del territorio del Parco.

2. In particolare per quanto riguarda i Navigli, i grandi canali irrigui e, il Ticinello, va tutelata l'integrità dei manufatti storici ad essi relativi (alveo, strade alzaie, bocche di presa, chiuse, ponti ecc.) mediante interventi di restauro e ripristino.

[...]

5. Le eventuali nuove strutture di attraversamento che si rendessero necessarie, sono progettate in modo da garantirne l'armonico inserimento e da non costituire ostacolo alla funzionalità del corso d'acqua e a tal fine sono sottoposte a specifico parere dell'ente gestore, fatte salve le competenze di altre pubbliche amministrazioni.

[...]

Il progetto interferisce inoltre con alcuni percorsi protetti in base all'**Art. 43 - Percorsi di interesse storico-paesistico**

1. Sono individuati con apposito simbolo nelle tavole del PTC i principali percorsi di origine storica o di particolare interesse per la percezione del paesaggio agrario del parco.

[...]

7. Fino alla approvazione del piano di settore i tracciati e gli elementi complementari e di arredo (vegetazione, manufatti, ecc.) dei percorsi individuati dal PTC vanno preservati da alterazioni o manomissioni.

6. Le principali criticità del progetto e le alterazioni al territorio del Parco derivanti dalla sua realizzazione

Il Comitato Tecnico Agricolo del Parco Agricolo Sud Milano si è sempre espresso negativamente, in merito alla realizzazione dell'infrastruttura, proprio in ragione dell'elevato impatto che si avrebbe sul territorio agricolo attraversato.

Il progetto ha un enorme **impatto sul tessuto agricolo** del territorio attraversato che viene frammentato e marginalizzato. Questo è particolarmente vero per il territorio di Albairate che si trova esattamente nel punto di connessione tra le tre tratte previste dal progetto.

Si tratta di un territorio ancora oggi caratterizzato dalla compattezza delle sue aree agricole, compattezza che sarebbe irrimediabilmente compromessa da un'infrastruttura che dividerebbe il territorio comunale in 3 "spicchi".

Il consumo del territorio agricolo derivante dalla realizzazione del progetto è elevato, ma la frammentazione del territorio e delle aziende rappresentano un danno ancora maggiore. È probabile che a seguito della realizzazione del progetto i terreni più marginalizzati saranno via via abbandonati, aumentando ulteriormente la perdita di suolo agricolo.

Deve inoltre essere considerato che il progetto risale all'inizio degli anni 2000 e che nel corso degli ultimi vent'anni il settore agricolo, nell'area, si è molto evoluto. Molte aziende si sono orientate verso l'agricoltura multifunzionale, offrendo una serie di servizi (che vanno dall'ospitalità rurale, alla ristorazione, all'educazione ambientale, all'offerta di servizi per la fruizione del territorio) che sarebbero gravemente compromessi dalla realizzazione dell'intervento, in quanto traggono forza proprio dai valori ambientali che il territorio esprime e che verrebbero persi con la realizzazione dell'infrastruttura.

A conferma del ruolo essenziale dell'agricoltura nell'area, tutto il territorio interferito è classificato tra gli ambiti agricoli di interesse strategico (art. 60) del PTCP vigente della Città metropolitana di Milano.

La realizzazione del progetto porterebbe anche a gravi **ripercussioni sul sistema naturalistico dell'area**. Infatti, benché il territorio interferito dall'infrastruttura sia un territorio essenzialmente agricolo, l'agricoltura nel Parco, in particolare proprio nella sua parte più occidentale, nel corso degli anni ha tratto profitto dall'essere inserita in un'area protetta e dalle possibilità offerte dalle politiche agroambientali dell'Unione Europea, arricchendosi ulteriormente dal punto di vista dei valori naturalistici e della biodiversità. La diffusione capillare del reticolo idrico minore e la ricchezza dei suoi sistemi verdi ne fanno un ambiente ricco di biodiversità ed adatto ad ospitare una fauna diversificata, la quale si è notevolmente accresciuta nel corso degli ultimi anni.

Il Parco Agricolo Sud Milano ha anche la vocazione di costituire un corridoio ecologico tra gli ambienti protetti della valle del Ticino e della valle dell'Adda, vocazione che vedrebbe una seria compromissione nella realizzazione dell'infrastruttura che andrebbe a costituire una cesura in direzione nord-sud che impedirebbe in particolare la continuità tra i sistemi agroforestali del Parco della Valle del Ticino e quelli del Parco Agricolo Sud Milano.

Il tratto che si prevede di realizzare della tratta B interferirebbe anche con un corridoio ecologico secondario della rete ecologica provinciale, inoltre, il viadotto sul Naviglio Grande interseca il corridoio ecologico fluviale principale rappresentato dal corso del Naviglio, ai sensi dell'art. 45 del PTCP vigente della Città metropolitana di Milano.

Si ricorda inoltre che secondo il PTCP i corridoi ecologici sono costituiti da fasce di territorio che, presentando una continuità territoriale, sono in grado di collegare ambienti naturali diversificati fra di loro, agevolando lo spostamento della fauna. Il PTCP individua altresì i principali corridoi ecologici fluviali, i corsi d'acqua con caratteristiche attuali di importanza ecologica. Costituisce obiettivo per i corridoi ecologici il mantenimento di una fascia continua di territorio sufficientemente larga e con un equipaggiamento vegetazionale che consenta gli

spostamenti della fauna da un'area naturale ad un'altra, rendendo accessibili zone di foraggiamento, rifugio e nidificazione altrimenti precluse.

Il progetto presentato non era adeguato rispetto agli obiettivi di tutela degli aspetti naturalistici e dei valori ecologici dell'area già quando fu presentato la prima volta e lo è ancora meno oggi alla luce dell'evoluzione del territorio degli ultimi anni.

Il progetto presenta anche un **notevole impatto paesistico**, su un territorio che è interamente vincolato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera f) del D.lgs. n. 42/2004.

Ciò che si è detto riguardo alla compattezza del territorio interferito in relazione agli aspetti agricoli e naturalistici costituisce anche un indubbio valore dal punto di vista paesistico, in quanto è possibile cogliere ancora il tipico aspetto della campagna del sud Milano costituito da un tessuto agricolo compatto in cui le risaie si alternano ai campi coltivati a cereali o a colture foraggere, equipaggiati da un fitto reticolo idrico e da fasce alberate e filari.

Quello che rende particolarmente interessante il paesaggio in quest'area è la sua compattezza ancora non eccessivamente frammentata dalla presenza di elementi detrattori. Tale ricchezza paesistica è riconosciuta anche dal PTC del Parco che infatti classifica parte dell'area tra le zone di tutela e valorizzazione paesistica (Art. 34) costituite da *aree di particolare interesse e rilevanza paesistica per morfologia del suolo, densità dei valori ambientali, storici e naturalistici, in cui l'attività agricola contribuisce a mantenere e migliorare la qualità del paesaggio*.

Tutta la parte di intervento più prossima al Naviglio Grande è inoltre vincolata anche ai sensi dell'art. 136, comma 1 lett. c) e d) del D.lgs. n. 42/2004, al fine di tutelare il grande valore storico, culturale e paesistico rappresentato dal Naviglio. Valore che sarà gravemente compromesso dalla realizzazione di un viadotto di attraversamento della lunghezza di 600 m, il cui impatto sarà percepito anche a grande distanza.

Tra i vari motivi che hanno indotti diversi enti, tra i quali la Città metropolitana di Milano ed il Parco Agricolo Sud Milano e rivolgersi al TAR per la Lombardia per l'annullamento della Delibera CIPE n. 7/2018 riguardava proprio gli aspetti legati alla **Valutazione di Impatto Ambientale**. Come si è descritto più sopra il TAR ha stabilito che deve essere la Commissione VIA a valutare se le differenze tra il progetto preliminare e quello definitivo rendono necessario un aggiornamento dello Studio di Impatto Ambientale. Non si tratta di una mera questione formale ma di uno degli aspetti fondamentali del progetto che, come si è detto, risale sostanzialmente ai primi anni 2000. La pronuncia di compatibilità ambientale è stata fatta sul progetto preliminare, è datata al 2005 e si è basata su uno Studio di Impatto Ambientale depositato nel 2003. Il progetto definitivo è stato sottoposto ad una verifica di ottemperanza nel 2009, mentre oggi presentando quello che può essere definito come il progetto stralcio con variazioni, rispetto al progetto 2009, si chiede che venga sottoposto ad una mera verifica di ottemperanza.

Si tratta di una richiesta palesemente inadeguata in quanto omette di considerare le variazioni territoriali che sono avvenute nel corso di quasi 20 anni dalla redazione dello Studio di Impatto Ambientale che è ormai uno strumento completamente inadatto a valutare gli impatti ambientali su un territorio che, come abbiamo già avuto modo di evidenziare più sopra, si è notevolmente evoluto nel corso dell'ultimo ventennio.

Tale considerazione trova anche un riscontro normativo nell'articolo 26, comma 6 del D.lgs 152/2006 che stabiliva che i *“progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata”*.

Il principio legislativo nello stabilire un termine alla validità della pronuncia di compatibilità ambientale considera chiaramente l'importanza dell'evoluzione a cui il territorio va incontro con il passare del tempo, evoluzione che invece è stata ignorata da ANAS e che rende assolutamente inadeguata e non conforme una pronuncia di compatibilità ambientale resa 15 anni fa.

In termini generali, non solo quindi con riferimento all'impatto sul territorio interferito, il **progetto risulta obsoleto**, risultato di una programmazione del finire del anni '90 del secolo scorso, forse già superata all'epoca, ma sicuramente inadeguata a rispondere alle necessità del territorio, comprese le necessità di mobilità, nel 2020.

L'evoluzione dell'applicazione dei concetti di sviluppo sostenibile non trova spazio nel progetto presentato, ma non trova spazio nemmeno una visione più generale e complessiva dei problemi della mobilità nel sud-ovest milanese.

A fronte di un impatto fortemente negativo sul territorio del Parco non si avrebbe, probabilmente, nemmeno una adeguata e moderna soluzione dei problemi di mobilità dell'area, soprattutto se si considera che il progetto più che facilitare l'accesso all'aeroporto Malpensa favorisce l'incremento e la velocizzazione del flusso di veicoli in direzione dell'area urbana milanese.

7. Conclusioni

Il Parco Agricolo Sud Milano, con la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 7/2003 richiedeva, in merito al progetto preliminare, di valutare altre soluzioni alla luce di un quadro più generale di ammodernamento delle infrastrutture viabilistiche e trasportistiche sull'intero territorio provinciale.

Successivamente, con la Delibera del Consiglio Direttivo n. 22/2009 il Parco esprimeva parere contrario in merito al progetto definitivo dell'intervento e riteneva più adeguata una diversa soluzione viaria meno invasiva ed impattante.

Infine, con nota 12/12/2017, in previsione della Conferenza dei Servizi del 14/12/2017, il Parco confermava il proprio parere contrario all'approvazione del progetto e richiedeva invece che si optasse per il potenziamento del trasporto ferroviario e la riqualificazione della viabilità esistente.

Il Parco quindi ha valutato negativamente il progetto in ben 3 diverse occasioni in un arco temporale di 14 anni. Alla luce dei contenuti della presente relazione tecnica, ed in particolare degli impatti evidenziati nel paragrafo 6, le motivazioni che hanno condotto all'espressione dei pareri negativi, sono non solo confermate ma addirittura rafforzate.

Anche l'emergenza sanitaria vissuta in questi primi mesi del 2020 ha reso evidente il ruolo fondamentale della filiera agroalimentare e l'importanza delle produzioni locali, nonché l'importanza di valutare la mobilità del territorio in un'ottica complessiva, che analizzi insieme le problematiche del trasporto pubblico (su ferro e su gomma) e di quello privato, secondo i principi della mobilità sostenibile.

Si propone pertanto di dare parere contrario all'approvazione del progetto di cui all'oggetto e di richiedere che, per migliorare la viabilità dell'area, si opti invece per il potenziamento del trasporto ferroviario e per la riqualificazione della viabilità esistente.

Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio alto dall'art. 5 del PTPC 2020 - 2022 della Città metropolitana di Milano.

Milano, 9 giugno 2020

Il Responsabile del Servizio Agricoltura e sistemi verdi
Dott. Piercarlo Marletta

Il Direttore ad interim del Settore Parco Agricolo Sud Milano
Dott. Emilio De Vita

*(Ai sensi dell'Art.49 del T. U. Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000
e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate)*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO**

Visto il D.lgs. 22/01/2004, n. 42 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137*” e s.m.i.;

Visto il D.lgs. 3/4/2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*”;

Vista la l.r. 30/11/1983, n. 86 “*Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale*” e s.m.i.;

Vista la l.r. 23/04/1990, n. 24 “*Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana Parco Agricolo Sud Milano*” ora confluita nella l.r. 16/07/2007, n. 16 “*Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi*”, in particolare gli artt. 156 e seguenti del capo XX che disciplinano i territori del Parco Agricolo Sud Milano;

Vista la l.r. 11/03/2005, n. 12 “*Legge per il governo del territorio*” e s.m.i.;

Vista la d.g.r. 03/08/2000, n. 7/818 “*Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale Agricolo Sud Milano (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni)*”;

Vista la relazione tecnica che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente provvedimento;

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano;

Visti:

- il d.lgs. 18/08/2000, n. 267 “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”;
- la legge 07/04/2014, n. 56 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente;
- la Deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 2/2020 del 7.04.2020 avente ad oggetto: “*Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione 2020 - 2022 e relativi allegati*”;
- il Regolamento del Parco Agricolo Sud Milano, approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 10/12/1991.

Considerato che il presente atto non ha riflessi finanziari e che pertanto non necessita, sotto tale profilo, del parere ex art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano in data 9/6/2020, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Udito l’intervento dei Consiglieri;

con voti favorevoli 9, contrari 2 (Colombo, Cocucci) , astenuti // espressi nei modi legge;

DELIBERA

1. di prendere atto dei contenuti della relazione tecnica del Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano, parte integrante del presente provvedimento;
2. di esprimere parere contrario in merito al progetto *Accessibilità Malpensa. Collegamento tra la strada provinciale ex SS 11 "padana superiore" a Magenta e la tangenziale ovest di Milano e adeguamento in sede del tratto della SS 494 "vigevanese" Abbiategrasso-Vigevano fino al ponte sul fiume Ticino. Primo stralcio da Magenta a Vigevano, "tratta A" e "tratta C". Richiesta di approvazione del progetto definitivo con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità; autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 ed assegnazione dei fondi necessari ai sensi del decreto legislativo 163/2006 e successive mod. e integrazioni;*
3. di richiedere che, per migliorare la viabilità dell'area, si opti invece per il potenziamento del trasporto ferroviario e per la riqualificazione della viabilità esistente;
4. di demandare al Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano l'adozione di tutti gli atti di gestione necessari e conseguenti il presente provvedimento, nei limiti di quanto deliberato;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile
6. di dare atto che la presente deliberazione non richiede la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013;
7. di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio alto dall'art. 5 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città metropolitana di Milano e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul Sistema dei controlli interni e rispettano quanto previsto dal PTPC e dalle Direttive interne, come attestato nella relazione tecnica.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

- rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'ente;
- visto l'art. 134 – IV comma – del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli 11, contrari //, astenuti //, espressi nei modi legge.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA

(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/00)

IL DIRETTORE

Dott. Emilio De Vita (*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005*)
9/6/2020**SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/00 E DELL'ART. 11, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI)

IL DIRETTORE

Dott. Emilio De Vita (*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005*)
9/6/2020**VISTO DEL DIRETTORE DEL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO**

(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 14 DEL TESTO UNIFICATO DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI)

IL DIRETTORE

Dott. Emilio De Vita (*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005*)
9/6/2020**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

 Favorevole ContrarioIL DIRETTORE AREA
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs.82/2005)*

IL SEGRETARIO GENERALE

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs.82/2005)*

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 32, c.1, L. 18/06/2009, n. 69.

Milano, li 10/6/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs.82/2005)*

Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Milano come disposto dall'art. 32, L. 69/2009.

Milano, li _____ Firma _____

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del d.lgs. 267/2000.

per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del d.lgs. 267/2000.

Milano, 10/6/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs.82/2005)*

ESECUZIONE

La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a :

.....

Milano, li _____

**IL DIRETTORE del SETTORE
PARCO AGRICOLO SUD MILANO**